

Bruxelles, 4.10.2017 COM(2017) 564 final

2017/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici

IT IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in connessione con l'adozione di un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

Obiettivo dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "accordo") è contribuire a una progressiva integrazione economica e all'approfondimento dell'associazione politica tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

2.2. Il Comitato di associazione

Il Comitato di associazione è un organo istituito dall'accordo il quale, a norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti dal medesimo accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

Come stabilito dall'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. Come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato di associazione e dei sottocomitati ("il regolamento interno")¹, il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è composto da alti funzionari della Commissione europea e della Repubblica di Moldova che sono competenti per gli scambi e le questioni commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, che è competente per gli scambi e le questioni commerciali, funge da presidente del Comitato di associazione nella formazione "Commercio". Alle riunioni partecipa anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento interno, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti e dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata dal presidente del Comitato di associazione e autenticata dai segretari del Comitato di associazione.

2.3. L'atto previsto del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"

Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" dovrà adottare una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla

.

¹ GU L 9 del 15.1.2015, pag. 53.

Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici ("l'atto previsto").

Il parere favorevole è espresso allo scopo di razionalizzare il ravvicinamento legislativo della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici, come previsto all'articolo 272 dell'accordo. Questa fase costituisce una parte integrante del processo di attuazione dell'accordo. La tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione dell'accordo da parte della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici.

L'atto previsto vincolerà le parti in virtù dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, che recita: "Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle."

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione dell'Unione per una decisione da adottare in sede di Comitato di associazione istituito dall'accordo in merito a un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici.

Il parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" sulla tabella di marcia è necessario affinché la Repubblica di Moldova possa razionalizzare il ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici, come disposto all'articolo 272 dell'accordo.

La tabella di marcia sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo.

La presente proposta è coerente con le altre politiche esterne dell'Unione e contribuisce alla loro attuazione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo relativa alla Repubblica di Moldova.

Nel 2009 le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state oggetto di una valutazione d'impatto ex-ante, seguita dalla valutazione d'impatto della sostenibilità commerciale del 2012 effettuata dalla Direzione generale del Commercio della Commissione, utilizzate successivamente nei negoziati relativi alla zona di libero scambio globale e approfondito. Tale studio ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali non avrebbe alcun impatto negativo per l'Unione, il suo acquis o le sue politiche, prevedendo nel contempo un impatto positivo sullo sviluppo economico della Repubblica di Moldova. La proposta non ha alcun impatto negativo sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione.

Nella fase attuale l'accordo non è soggetto alle procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti

giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nella nozione di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso in questione

Il Comitato di associazione è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

L'articolo 272, paragrafo 3, dell'accordo prevede che a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del capo 8 dell'accordo. A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo. A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione "Commercio" per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.

L'atto che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante per le parti a norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione del Consiglio è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente e se una di esse è identificabile come principale, mentre l'altra è solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'adozione di una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici. Di conseguenza, l'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune conformemente all'articolo 207.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione del Consiglio è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

² Causa C-399/12 Germania contro Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016³, l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "accordo"), che è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del capo sugli appalti pubblici, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'*acquis* dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.
- (3) L'articolo 272, paragrafo 3, dell'accordo prevede che a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del titolo V, capo 8, dell'accordo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.
- (4) Il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" dovrà adottare una decisione al fine di esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici. A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, la decisione di detto comitato è vincolante per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", poiché la tabella di marcia presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo. In sede di Comitato di associazione riunito nella

_

GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28.

formazione "Commercio", l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente